



# COMUNE DI PERLO

## Provincia di Cuneo

N. 07

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO (Art.1 c. 612 L. n. 190/2014).

---

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di marzo, alle ore 09,00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta Municipale.

Sono presenti:

GARELLI ENZO	Sindaco
ROSSOTTI GIANCARLO	Vice Sindaco
FRANCO GRAZIELLA	Assessore

E' assente giustificato:

E così in numero legale per deliberare.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MARIANI Dr. Paolo.

Il Sig. GARELLI Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco:

PREMESSO che:

- La Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 – ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il comma 611 della Legge n. 190/2014 dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permette di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
  - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative renumerazioni.

DATO ATTO che:

- il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

EVIDENZIATO che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, allegato alla presente è stato predisposto sulla base degli ultimi dati disponibili in materia, con riferimento ai criteri normativi;

VISTO il Piano operativo e ritenuto di approvarlo e farlo proprio;;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 267 del 18-08-2000;

Tutto ciò premesso,

Con votazione unanime, favorevole e palese,

### **DELIBERA**

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.
2. Di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre:
  - La trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
  - La pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
  - La pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.



*ALLEGATO*  
*alla D.G.C. n. 07 del 27.03.2015*

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE  
SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE  
(ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE  
N. 190/2014)**

## ***INDICE***

***1.PREMESSA***

***2.PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE.***

***PUBBLICAZIONE***

***3.OPERAZIONI***

***4.FINALITA' ISTITUZIONALI***

***5. PARTECIPAZIONI, ASSOCIAZIONI, CONVENZIONI, UNIONI,  
CONSORZI***

## 1. PREMESSA

La Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione Europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico;
- buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

I criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## 2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il Piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “Decreto trasparenza” (D. Lgs. n. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“Decreto trasparenza”* (D.Lgs. n. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliere è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza.

### 3. OPERAZIONI

Approvato il Piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso Deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le Deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della Legge n. 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge n. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a

imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. FINALITA' ISTITUZIONALI**

La Legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con Deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

#### **5. PARTECIPAZIONI, ASSOCIAZIONI, CONVENZIONI, UNIONI, CONSORZI**

Il Comune di Perlo fa parte dell'Unione Montana Alta Val Tanaro costituita dai Comuni di Alto, Briga Alta, Caprauna, Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco, Nucetto e Perlo. Alla predetta Unione Montana sono conferite le seguenti funzioni: Catasto, Protezione Civile, Servizio Socio Assistenziale nonché i servizi relativi alla Commissione Locale per il Paesaggio e la Centrale Unica di Committenza.

Il Comune è socio di Fingranda S.p.A. con sede in Cuneo. Attualmente detiene 5 azioni del valore di Euro 51.64 cadauna per un totale di Euro 258,20. La società ha come obiettivo la promozione dello sviluppo della comunità della Provincia di Cuneo con progetti di partnership tra pubblico e privato. Sussiste il permanere di un interesse alla conservazione di tale partecipazione potendone derivare vantaggi connessi al perseguimento di fini istituzionali relativamente allo sviluppo e promozione del territorio.

Il Comune di Perlo fa parte di A.C.D.A. S.p.A., Azienda Cuneese dell'Acqua, con sede in Cuneo. L'azienda ha un capitale sociale totalmente pubblico di € 5.000.000,00 ed interamente versato. La quota azionaria di spettanza di questo Comune risulta così definita:

- n° 9.000 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna

A.C.D.A. gestisce il servizio idrico integrato ormai da oltre un decennio.

Sussiste il permanere di un interesse per la conservazione di tale partecipazione che è finalizzata alla gestione del servizio idrico integrato in osservanza delle normative nazionali e comunitarie in materia di gestione delle acque.

Il Comune detiene n° 6 azioni per un capitale sottoscritto di € 6,00 della Società Autostrada Albenga – Garessio - Ceva S.p.A.. Alla Società aderiscono alcuni enti pubblici delle Province di Torino, Imperia, Savona, Cuneo. Essa è l'ente propulsore per la realizzazione della tratta autostradale Albenga – Garessio – Ceva. Sussiste il permanere di un interesse per la collettività alla conservazione di tale partecipazione. Pertanto per il momento vengono mantenute in essere le azioni sottoscritte.

Il Comune di Perlo partecipa ad A.C.E.M. – Azienda Consortile Ecologia Monregalese. E' un consorzio di Enti Locali costituito da un bacino di 87 Comuni ai sensi della L.R. n. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti" per la gestione di un servizio pubblico essenziale. I Comuni che aderiscono al bacino A.C.E.M. non detengono e non possiedono azioni del predetto consorzio ma conferiscono unicamente contribuzioni in base alle quote di partecipazione riferite agli abitanti ed aggiornate periodicamente, oltre al pagamento dei servizi di cui usufruiscono. Pertanto A.C.E.M. non può ritenersi società partecipata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Garelli Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paolo Mariani

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Perlo, li 17 APR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 17 APR. 2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Perlo, li 17 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paolo Mariani

Inviato al CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il  
\_\_\_\_\_ Prot.n° \_\_\_\_\_

Ricevuto dal CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il  
\_\_\_\_\_ Prot.n° \_\_\_\_\_

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data \_\_\_\_\_

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data \_\_\_\_\_

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data \_\_\_\_\_

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO